



CITTA' DI AVEZZANO

(Provincia di L'Aquila)
Ufficio del Sindaco

Li, 07.09.2018

Prot. N° 43089/2018

ORDINANZA SINDACALE N° 302 DEL 07.09.2018

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni dell'Ordinanza n. 286 del 03/09/2018 di divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici, divieto di vendere, introdurre e/o consumare bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine

IL SINDACO

Premesso che in data 8 settembre 2018 si svolgerà presso la piazza Risorgimento di Avezzano il concerto musicale del gruppo "The Kolors" che probabilmente richiamerà sul posto un notevole numero di spettatori;

Considerato che in data 03.09.2018 presso il Palazzo Municipale si è tenuta una conferenza dei servizi, ove è stato deciso di adottare una serie di prescrizioni volte a garantire la massima sicurezza per lo svolgimento dell'evento;

Considerato altresì, che alla manifestazione parteciperà una fascia di popolazione giovanile quindi, particolarmente sensibile al consumo di bevande alcoliche;

Preso atto del piano di sicurezza e della relazione tecnica presentati dai tecnici incaricati dal Comune, ove tra l'altro è previsto che sarà necessario garantire il divieto di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità";

Visto che per quanto attiene alle specifiche competenze del Comune è previsto, tra l'altro, l'emanazione da parte del Sindaco di un provvedimento di divieto di vendita e somministrazione di alcolici, superalcolici e altre bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine da parte dei venditori ricadenti nell'ambito del territorio comunale;

Ritenuto opportuno assicurare inoltre tutti gli interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e di sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che arrecano disagio e pregiudicano l'incolumità dei cittadini e dei partecipanti all'evento;

Rilevato in particolare che la dispersione di bottiglie, contenitori di vetro e lattine può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino comunque la concentrazione di un alto numero di persone;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, come modificato dall'art. 8 del D.L. 20/02/2017, n. 14;

Vista la Legge n. 48 del 18.04.2017; recanti disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno n° 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 (circolare Gabrielli) che statuisce " divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

ORDINA

dalle ore 16:00 alle ore 24:00 per il giorno 08/09/2018 e dalle ore 00.00 fino alle ore 02:00 del giorno 09 settembre 2018, per i motivi formulati in premessa; fermo restando il divieto di somministrazione/vendita di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall'art. 689 del Codice Penale, quanto di seguito elencato:


- 1) nell'interesse generale pubblico e a salvaguardia della pubblica incolumità, è fatto **divieto assoluto di porre in vendita per asporto in ogni esercizio commerciale e di somministrazione , alcolici e superalcolici di ogni tipo;**
- 2) nell'interesse generale pubblico e a salvaguardia della pubblica incolumità, è fatto **divieto assoluto a chiunque , introdurre all'interno dell'area interessata alla manifestazione e/o consumare bevande di ogni tipo in bottiglie, contenitori di vetro e lattine;**
- 3) è fatto **divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in bottiglie, contenitori di vetro e lattine , anche ove dispensate mediante distributori automatici;**
- 4) **la presente Ordinanza integra e modifica l'Ordinanza n. 286 del 03/09/2018**
- 5) La presente viene trasmessa a tutte le forze di Polizia per gli adempimenti di competenza

AVVISA

Che , salvo il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, chiunque non osservi le disposizioni contenute nella presente ordinanza , sarà sanzionato ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.gs. 267/2000 nella misura compresa tra i 25,00 e 500,00 €.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art.5 comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 24, contro la presente Ordinanze è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR di L'Aquila, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica / pubblicazione (D.P.R. 24/11/1970, n. 1199)



Il Sindaco
Dott. Gabriele De Angelis